

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 5 luglio 2022

Plenaria

325ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

TOFFANIN

indi del Presidente

D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione 3-02877, del senatore De Bertoldi, evidenziando preliminarmente che la misura del Superbonus incide negativamente sul Bilancio dello Stato, pertanto una proroga al 2030 della stessa agevolazione, coerentemente con l'introduzione della misura originaria, nonché con i successivi interventi volti a prorogarla, determinerebbe oneri a fronte dei quali occorrerebbe reperire idonea copertura, non rilevando ai fini dell'adozione del provvedimento eventuali effetti indotti sull'economia che non possono essere utilizzati a copertura di oneri certi, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica.

In merito alla richiesta di ampliare l'ambito di applicazione della cessione dei crediti, ferma restando l'indeterminatezza della proposta, che andrebbe dettagliata operativamente, sottolinea in linea generale che la cedibilità dei crediti a favore di terzi, compresi gli intermediari finanziari, ha un impatto in termini di debito per il bilancio dello Stato, come più volte emerso in sede di incontri con la Commissione Europea. Di conseguenza, un'applicazione maggiormente generalizzata di tale meccanismo inciderebbe negativamente sui saldi di bilancio, in misura anche significativa tenuto conto delle poste considerate dall'interrogante di ammontare consistente

(lavori pubblici, debiti delle Pubbliche amministrazioni).

Inoltre, i recenti interventi legislativi in tema di bonus edilizi, finalizzati a limitare la facoltà di cessione dei crediti fiscali, sono scaturiti dalla constatazione, da parte delle competenti autorità di controllo, di rilevanti fenomeni di frode nel contesto delle cessioni dei crediti d'imposta. È stato,

infatti, riscontrato che uno dei tratti distintivi ricorrenti nelle frodi di maggiore entità è rappresentato dalla cessione del medesimo credito tra numerosi soggetti, tra i quali si annoverano anche persone fisiche non titolari di partita IVA e società di capitali istituzionalmente non deputate ad operare nel settore finanziario. In particolare, è stato rilevato che la numerosità e l'eterogeneità dei soggetti coinvolti nelle operazioni risultate fraudolente mirano a dissimulare la genesi del credito, rendendo, peraltro, difficoltosa la due diligence cui sono tenuti gli istituti di credito, in sede di adeguata verifica della clientela, nel momento in cui il credito è proposto agli stessi ai fini della relativa monetizzazione. Inoltre, anche la precisa delimitazione del perimetro soggettivo di applicazione delle deroghe attualmente consentite alla previsione del divieto di cessioni successive alla prima, costituisce un elemento essenziale al fine di contrastare gli illeciti, atteso che il credito medesimo può circolare più volte, ma solo tra i soggetti specificamente individuati. Pertanto, si ritiene opportuno che sia la scelta dell'estensione del perimetro soggettivo de quo, sia, più in generale, l'incremento delle fattispecie e delle possibilità di utilizzo dei crediti fiscali, anche al di là delle ipotesi attualmente disciplinate, tengano conto delle sopra descritte esigenze di tutela degli interessi erariali e di contrasto al proliferare di fenomeni fraudolenti.

Da ultimo, il Sottosegretario fa presente che con riferimento all'iter di approvazione dell'Atto Camera n. 3614 relativo alla «Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» (cosiddetto Decreto Aiuti), risultano approvati degli identici

emendamenti che prevedono la possibilità per le banche e le società appartenenti a gruppi bancari di cedere i crediti d'imposta da bonus edilizi ai propri correntisti che non siano qualificabili come consumatori o utenti in base alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Interviene in replica il senatore DE BERTOLDI (Fdi), che in premessa rileva la lacunosità della risposta, visto il mancato riferimento al tema della moneta fiscale, che pure era un punto saliente dell'atto di sindacato ispettivo e introduceva un ragionamento più ampio, che andava oltre i bonus edilizi e richiamava la necessità di considerare e tutelare gli interessi economici nazionali. L'adozione di un simile strumento, infatti, non metterebbe in discussione l'euro come moneta unica avente corso legale e sarebbe in grado di autofinanziarsi senza gravare sull'equilibrio dei conti esteri del Paese, in quanto migliorerebbe la competitività delle imprese. Giudica quindi discutibile l'atteggiamento del Governo, che non si pronuncia esplicitamente in materia.

Nel merito della risposta, della quale si dichiara profondamente insoddisfatto, giudica solo parzialmente vera l'affermazione secondo cui la misura del Superbonus incide negativamente sul bilancio dello Stato, visto l'effetto positivo che la proroga dell'agevolazione fiscale potrà determinare sui conti pubblici attraverso l'aumento del gettito fiscale innescato dalla crescita del PIL. A sostegno di tale tesi richiama quindi il contenuto di una precedente audizione parlamentare del Ragioniere generale dello Stato con riferimento alle retroazioni fiscali.